



COMUNE DI SAN PIETRO MOSEZZO

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA

TESTO MODIFICATO

APPROVATO CON DEL. CC. N 32 DEL 22.12.2025

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Finalità

Articolo 2 Funzioni di Polizia Urbana

Articolo 3 Accertamento delle violazioni

Articolo 4 Sanzioni

TITOLO II – SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 5 Spazi ed aree pubbliche

Articolo 6 Luminarie

Articolo 7 Addobbi e festoni senza fini pubblicitari

Articolo 8 Atti vietati su suolo pubblico

Articolo 9 Atti vietati nei giardini pubblici ed aree gioco

Articolo 10 - Aree e zone vietate all'accesso dei cani

TITOLO III- NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 11 – Marciapiedi

Art. 12 - Manutenzione degli edifici e delle aree

Art. 13 - Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri

Art. 14 - Patrimonio pubblico/ privato e arredo urbano

Art. 15 - Nettezza del suolo e dell'abitato

Art. 16 - Sgombero neve

Art. 17 - Rami e siepi

Art. 18 - Pulizia fossati

Art. 19 - Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci

Art. 20 - Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali

Art. 21 - Esposizione di panni e tappeti

TITOLO IV – NORME DI TUTELA AMBIENTALE

Art. 22 - Ripari ai pozzi, cisterne e simili

Art. 23 - Oggetti mobili

Art. 24 - Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto

Art. 25 - Accensioni di fuochi

Art. 25 bis – Artifici pirotecnici

Art. 25 ter – Fuochi d’artificio

Art. 26 - Utilizzo di strumenti musicali

Art. 27- Attività produttive ed edilizie rumorose

Art. 28 - Biliardini, flipper e giochi all’esterno dei locali

Art. 29 - Uso dei dispositivi antifurto

Art. 30 - Uso dei “cannoncini spaventapasseri e/o antigrandine” per allontanare i volatili

Art. 31 - Depositi esterni

Art. 32 - Sosta o fermata di veicoli a motore

TITOLO V - ANIMALI

Art. 33 - Animali di affezione

Art. 34 - Custodia e tutela degli animali

Art. 35 – Cani

Art. 36 - Detenzione di animali da reddito o autoconsumo all’interno del centro abitato

TITOLO VI – POLIZIA ANNONARIA

Art. 37 - Vendita con consumo immediato negli esercizi di vicinato

Art. 38 - Attività miste

Art. 39- Commercio su aree pubbliche in forma itinerante

Art. 40 - Commercio su aree pubbliche – regime delle aree

Art. 41 - Attività di vendita in forma itinerante - modalità di svolgimento

Art. 42 - Occupazioni per esposizione di merci

Art. 43 - Attività di somministrazione di alimenti o bevande all’esterno di pubblico esercizio

Art. 44 - Insediamento di attività produttive

TITOLO VII - VARIE

Art. 45 - Raccolte di materiali e vendite di beneficenza

Art. 46 – Accattonaggio

Art. 47 - Artisti di strada

Art. 48 - Divieto di campeggio libero

Art. 49 - Bagni

Art. 50 - Contrassegni del Comune

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 51 - Abrogazioni di norme.

Art. 52 - Entrata in vigore

Titolo I - Disposizioni Generali

Art. 1 - Finalità

- 1) Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto Comunale, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.
- 2) Il presente Regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio, salvo diversa disposizione.
- 3) Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 2 - Funzioni di Polizia Urbana

- 1) Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale che non sono proprie dell'Autorità dello Stato ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e del D. Lgs. n. 112/98.

Art. 3 - Accertamento delle violazioni

- 1) La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata al Servizio di Polizia Locale, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, e ai dipendenti dell'Amministrazione Comunale operanti nei Servizi Tecnici appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.
- 2) L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge 24.11.1981 n°689 e successive modifiche.
- 3) Il Sindaco può adottare specifiche Ordinanze per garantire il rispetto delle norme di cui al Regolamento, secondo le procedure delineate dagli artt. 17 e 18 della L. 689/81.
- 4) Ai fini di perseguire l'osservanza delle disposizioni di cui al presente regolamento, il Responsabile del servizio competente adotta ordinanze a carico di soggetti individuati o comunque individuabili.

Art. 4 - Sanzioni

- 1) Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie, determinate per ciascuna violazione, consistenti nel pagamento di una somma non inferiore a € 25,00 e non superiore a € 500,00.

- 2) All'accertamento della violazione consegue l'obbligo di cessare immediatamente l'abuso e di ripristinare l'originario stato dei luoghi.
- 3) Alla contestazione delle violazioni di cui al presente regolamento si procede nei modi, nelle forme e nei termini di cui alla Legge 24.11.1981, n. 689.
- 4) La violazione delle ordinanze adottate ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 3 del presente regolamento e di ogni altra ordinanza comunale sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento non inferiore a € 25,00 e non superiore ad € 250,00, semprechè il fatto non costituisca reato o risulti punito da specifiche disposizioni di leggi speciali. Sono, altresì, fatte salve eventuali sanzioni stabilite da specifiche norme del presente regolamento.
- 5) Per le violazioni di cui al presente regolamento il trasgressore è ammesso ad effettuare il pagamento in misura ridotta con le modalità e nei termini prescritti dall'art. 16 della legge 24.11.1981, n. 689.
- 6) Non è consentito il pagamento a mani dell'agente accertatore della violazione.
- 7) Le spese per le operazioni di ripristino che si siano rese necessarie a seguito della violazione commessa sono a carico del trasgressore e delle persone che ai sensi dell'art. 6 della legge 24.11.1981, n. 689, sono obbligate in solido.

Titolo II - Spazi ed aree pubbliche

Art. 5 - Spazi ed aree pubbliche

- 1) Deve essere consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici, come indicati nell'art. 1 del Regolamento, da parte di tutta la collettività.
- 2) Sono, pertanto, vietati gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità.
- 3) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.

Art. 6 - Luminarie

- 1) Non è soggetta a preventiva autorizzazione del Comune ma a semplice comunicazione scritta da presentarsi al Settore competente almeno 30 giorni prima dell'inizio della iniziativa e comunque dopo aver ottenuto il prescritto nulla osta dall'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, la

collocazione di luminarie lungo le strade cittadine, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario.

2) Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti gli alberi, i pali di sostegno, le strutture comunali dell'illuminazione pubblica e le colonne dei portici, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà. E' in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti, salvo che non vi sia un previo consenso della proprietà.

4) Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m 5,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli, e a m 3,00 se, invece, sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi.

5) Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare al Comune una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati.

6) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti indicati nei commi precedenti.

7 Le violazioni di cui ai commi 1), 2), 3) e 4) precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 7 - Addobbi e festoni senza fini pubblicitari

1) Previo consenso della proprietà, non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare nelle strade o piazze e sulle facciate degli edifici addobbi, standardi e festoni privi di messaggi pubblicitari in occasione di cerimonie religiose e civili per tutta la loro durata, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dai commi 2) e 3) del precedente articolo.

2) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio.

Art. 8 - Atti vietati su suolo pubblico

1) Sul suolo pubblico è vietato:

- a) lavare i veicoli;
- b) eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose. Rientrano fra questi l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina e simili, nonché lo scoppio di petardi;
- c) scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;
- d) bivaccare o abbandonare rifiuti o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze e sui marciapiedi, recando

intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie di ingresso;

e) creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;

f) soddisfare in spazi ed aree pubbliche bisogni corporali, al di fuori dei luoghi a ciò destinati;

g) abbandonare e/o lasciare incustoditi effetti o altro materiale non riconducibile nella categoria dei rifiuti.

2) E' altresì vietato introdursi e fermarsi sotto i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro.

3) La violazione di cui al comma 1, punto c), comporta una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 500,00 e l'obbligo di cessare immediatamente lo scarico delle acque e dei liquidi;

4) Le altre violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Articolo 9 - Atti vietati nei giardini pubblici ed aree gioco

1. Nei giardini e luoghi pubblici e nelle aree gioco è vietato cogliere fiori, sfrondare alberi, inciderne la corteccia, affiggere sulla stessa manifesti, opuscoli e simili, manometterli e comunque recar danno alle piantagioni e calpestare gli spazi erbosi.

2. Nei giardini è inoltre vietato introdurre qualsiasi animale ad eccezione dei cani per ciechi.

3. E' vietato danneggiare, sporcare i sedili e le panchine, starvi sdraiati e sedere sugli schienali, nonché smuovere paletti di sostegno o qualsiasi oggetto posto a protezione delle aiuole.

4. E' infine vietato circolare con veicoli diversi dai velocipedi.

5. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

Articolo 10 - Aree e zone vietate all'accesso dei cani

1. E' vietato l'ingresso e l'accesso ai cani e a qualsiasi altro animale nelle aree pubbliche adibite a giochi per bambini e all'uopo appositamente attrezzate nonché in tutte le zone che il Sindaco avrà individuato con espressa ordinanza debitamente segnalata da apposita cartellonistica.

2. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 500,00. Sono fatte salve le prescrizioni specifiche riconducibili a ordinanze del Sindaco già emesse e vigenti

Titolo III- Nettezza e decoro degli spazi ed aree pubbliche

Art. 11 - Marciapiedi

1) Fatto salvo quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti: a) Le pavimentazioni dei marciapiedi sono costruite dai proprietari degli edifici di cui fanno parte o dall'Amministrazione Comunale; b) I proprietari degli edifici hanno l'obbligo di effettuare la manutenzione dei marciapiedi, di loro proprietà, compresi quelli prospicienti le strade.

2) Non si possono percorrere i marciapiedi con qualsiasi tipo di veicolo, anche a trazione animale, ad eccezione dei mezzi di pulizia, dei mezzi destinati al trasporto dei bambini e delle persone aventi capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.

3) Le violazioni di cui sopra comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 12 - Manutenzione degli edifici e delle aree

- 1) I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dall'Autorità comunale.
- 2) I proprietari o i locatari o i concessionari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.
- 3) I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana.
- 4) Le acque piovane che sciolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde debitamente installate, lungo i muri degli edifici sino al piano terra ed essere incanalate nella apposita fognatura. Gli eventuali guasti dovranno essere riparati dal proprietario.
- 5) I proprietari o i locatari o i concessionari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, ecc.
- 6) Gli stessi soggetti di cui al comma precedente devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilive, limitatamente a quelle visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio.
- 7) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune e/o a imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.
- 8) Le violazioni di cui ai commi 1), 3) e 4) comportano una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 9) Le violazioni di cui ai commi 5), 6) e 7) comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 10) Le violazioni di cui al comma 2) comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

Art. 13 - Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri

- 1) Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da Ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperderne i liquidi.
- 2) Le violazioni di cui al comma precedente comportano una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 14 - Patrimonio pubblico/ privato e arredo urbano

- 1) Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano è vietato:
 - a) apporre, disegnare ovvero incidere sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, salva espressa autorizzazione in deroga, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici;

- b) modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;
 - c) spostare le panchine dallo loro collocazione, così come rastrelliere, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere ;
 - d) collocare direttamente o indirettamente su pali della illuminazione pubblica, paline semaforiche o alberi, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, salvi i casi di autorizzazione temporanea per il materiale celebrativo delle festività civili e religiose.
- 2) Su edifici privati, in mancanza di espresso consenso dei proprietari, è vietato apporre o disegnare sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici stessi;
- 3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino, fatte salve ipotesi di reato.

Art. 15 - Nettezza del suolo e dell'abitato

- 1) Fermo restando quanto previsto per le attività di commercio su aree pubbliche, è fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dell'area circostante per un raggio di tre metri, qualora questa non ricada in altra occupazione autorizzata.
- 2) Fermo restando quanto previsto al successivo art.18 è fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali a qualsiasi uso adibiti, prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede sul quale il locale prospetta.
- 3) I contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
- 4) Nella esecuzione delle operazioni di pulizia, di cui ai commi precedenti, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via.
- 5) Le violazioni di cui ai commi 1), 2) e 4) comportano una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni e dei comportamenti contrari a quanto previsto nel presente articolo.

Art. 16 - Sgombero neve

- 1) I proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di nevicate hanno l'obbligo, al fine di tutelare la incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo.
- 2) Gli stessi devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.
- 3) Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è altresì fatto obbligo di provvedere alla asportazione delle neve ivi depositata.
- 4) La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla a

ridosso di siepi.

5) La neve ammassata non deve essere successivamente sparsa su suolo pubblico.

6) E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.

7) Le violazioni di cui ai commi 1), 2) e 6) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

8) Le violazioni di cui ai commi 3), 4) e 5) comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 17 - Rami e siepi

1) I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio, a cura dei proprietari o locatari.

2) Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore ai m 2,70, al di sopra del marciapiede, e m 5,50 se sporgono sopra la carreggiata.

3) I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1.

4) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 18 - Pulizia fossati

1) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.

2) La pulizia degli spazi suindicati deve comunque essere effettuata almeno due volte all'anno, rispettando le seguenti scadenze: per il periodo primaverile entro il 30 aprile e per il periodo autunnale entro il 30 settembre.

3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 19 - Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci

1) Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie, di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia.

2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 20 - Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali

- 1) Ferme restando le prescrizioni inerenti la sistemazione di contenitori portarifiuti previste per i Pubblici Esercizi, i titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali, devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle immediate vicinanze dell'attività stesso, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 21 - Esposizione di panni e tappeti

- 1) E' vietato scuotere tappeti, panni ed oggetti simili su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio, nonché stenderli fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti gli spazi ed aree pubbliche, se creano disturbo o pericolo.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Titolo IV - Norme di tutela ambientale

Art. 22 - Ripari ai pozzi, cisterne e simili

- 1) I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 500,00 e l'obbligo di adeguare i manufatti ai criteri di sicurezza di cui al comma 1.

Art. 23 - Oggetti mobili

- 1) Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto dell'edificio prospiciente su area pubblica o aperta al pubblico passaggio devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta.
- 2) L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni deve avvenire senza creare disturbo o pericolo al pubblico transito.

- 3) La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a €500,00 e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.
- 4) La violazione di cui al comma 2) comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a €500,00 e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 24 - Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto

- 1) E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.
- 2) E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante.
- 3) Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.
- 4) La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a €500,00.
- 5) Le violazioni di cui ai commi 2) e 3) comportano una sanzione amministrativa da €75,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 25 - Accensioni di fuochi

- 1) E' vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi nel territorio comunale compresi fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili.
- 2) E' comunque vietato accendere fuochi a distanza inferiore a 100 m dai luoghi indicati dall'art. 52 c.2 TULPS ivi comprese le strade. E' inoltre vietato bruciare materiali o accendere fuochi in centro abitato e in luoghi abitati ad una distanza inferiore a mt. 100 dalle abitazioni, nonché nelle vicinanze o in prossimità delle sedi stradali.
- 3) Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.
- 4) L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche. E' consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate. Sono fatti salvi eventuali usi debitamente autorizzati preventivamente.
- 5) Le violazioni di cui ai commi 1) e 2) comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a €500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 6) Le violazioni di cui ai commi 3) e 4) comportano una sanzione amministrativa da € 75,00 a €500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 25 bis – Artifici pirotecnici

1. È vietato l'utilizzo di petardi, botti ed artifici pirotecnici, classificati dal D.Lg.vo 123/2015 nelle categorie F.1, P.1, F.2, T.1 in tutti i luoghi pubblici o privati, coperti o scoperti, ove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico; all'interno di istituti scolastici di ogni ordine e grado compreso nelle loro pertinenze fino a 50 metri da esse, uffici pubblici e ricoveri di animali;
2. È vietato altresì l'utilizzo di petardi, botti ed artifici pirotecnici, classificati dal D.Lg.vo 123/2015 nelle categorie F.1, P.1, F.2, T.1 in tutte le aree di seguito indicate:

- a) internamente ai parchi pubblici di via Manzoni, via Firenze, via XI Febbraio, Via Fungo, via Sant'Adalgiso in quanto, frequentati da bambini e ragazzi e sede per il gioco dei bimbi e fino a una distanza di dieci metri dagli stessi;
 - b) in via Umberto I° in San Pietro Capoluogo fino a una distanza di dieci metri dalla Chiesa Parrocchiale e dell'Oratorio; in via Fungo in Frazione Nibbia fino a una distanza di dieci metri dalla Chiesa Parrocchiale; in via XI Febbraio in frazione Mosezzo fino a una distanza di dieci metri dalla Chiesa Parrocchiale e dell'Oratorio; in via S.Adalgiso in Frazione Cesto fino a una distanza di dieci metri dalla Chiesa Parrocchiale in quanto luoghi frequentati da fedeli e minori diretti e provenienti da celebrazioni religiose;
 - c) nelle aree boscate, nell'interno e fino a distanza di cinquanta metri dalle stesse, dove si potrebbero determinare possibili incendi determinati da contatto di materiale incandescente con la vegetazione nonché pericolo per gli animali.
 - d) E' vietato abbandonare su tutto il territorio comunale petardi, botti ed artifici pirotecnici inesplosi o difettosi;
3. La vendita degli artifici pirotecnici è consentita negli esercizi commerciali abilitati, nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dalla legge. Il controllo della regolarità del quantitativo, della tipologia ammessa, dell'etichettatura e nelle norme poste a tutela dei minori spetta alla Polizia Locale, alle Forze dell'Ordine e alle Forze di Polizia.
- 4. È vietato il commercio in forma itinerante di artifici pirotecnici.
 - 5. L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 200,00, fatta salva, ove il fatto assuma rilievo penale, la segnalazione alla Autorità Giudiziaria;

Art. 25 ter – Fuochi d'artificio

È vietato, al fuori delle manifestazioni autorizzate dagli uffici preposti del Comune, far esplodere fuochi d'artificio categorie F3, F4, P2, T2:

- a) nei parchi;
- b) in tutte le aree verdi;
- c) nelle vie;
- d) nelle piazze;
- e) nei pressi delle abitazioni private;
- f) nei pressi delle attività commerciali.

L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 200,00 a € 1.000,00, fatta salva, ove il fatto assuma rilievo penale, la segnalazione alla Autorità Giudiziaria;

Art. 26 - Utilizzo di strumenti musicali

- 1) Negli spazi ed aree di cui all'art. 1, è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi, di juke-box ed altri simili strumenti o apparecchi, dalle ore 24,00 alle ore 7,00 e dalle 13,00 alle 15,30, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.
- 2) Dalle ore 24,00 alle ore 07,00 e dalle 13,00 alle 15,30 è, altresì, vietato praticare attività ludiche rumorose, cantare o urlare, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.
- 3) Le violazioni di cui ai commi 1) e 2) comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a €500,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore e le attività non consentite.

Art. 27- Attività produttive ed edilizie rumorose

- 1) I macchinari industriali e similari, (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc.) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.
- 2) Le attività e le lavorazioni rumorose, anche quando rientrano nei limiti di legge, salvo deroghe alle fasce orarie sotto riportate concesse dall'Amministrazione Comunale, potranno essere esercitate esclusivamente dalle ore 7.00 alle 13.00 e dalle ore 14 alle 20.00 dei giorni feriali.
- 3) Nell'esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose, etc.
- 4) Per i circoli privati ubicati in edifici comprendenti private abitazioni è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi e di riproduzione musicale e simili dalle ore 24.00 alle ore 7.00 salvo espressa autorizzazione per l'esercizio dell'attività in fasce orarie diverse.
- 5) Fatti salvi i limiti di orario di cui al comma 2, le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari e di impianti rumorosi che possano comportare il superamento dei vigenti limiti di rumore ambientale, debbono essere in possesso di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore rilasciata dal Sindaco. La domanda di autorizzazione in deroga, completa delle informazioni tecniche necessarie, va presentata al Comune almeno 30 giorni prima dell'inizio della attività temporanea.
- 6) Le violazioni di cui ai commi 1), 2), 3 e 4) comportano una sanzione amministrativa da €75,00 a € 500,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore.
- 7) La violazione di cui al comma 5) comporta l'applicazione della sanzione prevista dell'art. 10, comma 3, della L. 447/95.

Art. 28 - Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali

- 1) Chiunque detenga, all'esterno dei locali di ritrovo, giochi quali biliardini, flipper, soggetti a dondolo, videogames e similari, ha l'onere di renderli inutilizzabili dopo le ore 24,00 e fino alle ore 07,00 del giorno successivo.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente le emissioni sonore.

Art. 29 - Uso dei dispositivi antifurto

- 1) Fatto salvo quanto disposto dallo specifico decreto applicativo previsto dall'art. 3, comma 1, lettera g) della L. 447/95, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 15 minuti complessivi.
- 2) Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è tenuto ad esporre all'esterno e in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme.
- 3) Fatto salvo, altresì, quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. Nel caso, pertanto, si verificano condizioni anomale di funzionamento, che creano disagio alla collettività, ne viene disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne una eventuale disattivazione. Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore.
- 4) La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente il dispositivo.
- 5) Le violazioni di cui ai commi 2) e 3) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

Art. 30 - Uso dei "cannoncini spaventapasseri e/o antigrandine" per allontanare i volatili

- 1) E' vietato l'impiego dei dispositivi denominati "cannoncini spaventapasseri", per l'allontanamento dei volatili dai terreni coltivati, ad una distanza inferiore ai 200 metri dalle abitazioni.
- 2) E' inoltre vietato l'utilizzo di tali strumenti dalle ore 22,00 alle ore 07,00 del giorno successivo e anche nelle ore consentite vi deve essere un intervallo di tempo tra una emissione e l'altra non inferiore a 10 minuti.
- 3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 50,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente le emissioni rumorose.

Art. 31 - Depositi esterni

- 1) Fatte salve specifiche normative di settore, presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici deve essere evitato l'accatastamento all'esterno dei pneumatici stessi, al fine di impedire la raccolta di acqua piovana al loro interno.
- 2) E' vietato il mantenimento allo scoperto di contenitori di ogni forma, natura e dimensione ove possa raccogliersi e ristagnare acqua piovana o dove venga appositamente raccolta, per qualsiasi finalità.
- 3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 500,00 ed il trasgressore è tenuto alla rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 32 - Sosta o fermata di veicoli a motore

- 1) E' fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli a motore transitanti sul territorio comunale, di spegnere il motore ai passaggi a livello e comunque nelle fasi di sosta e/o fermata causate da qualunque ragione indipendente dalla dinamica del traffico, ad eccezione dei veicoli con specifiche esigenze tecnico/funzionali.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

Titolo V - Animali

Art. 33 - Animali di affezione

- 1) I proprietari o possessori di animali di affezione devono vigilare affinché questi non arrechino in alcun modo disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose.
- 2) Gli stessi devono, inoltre, garantire le condizioni igienico-sanitarie del luogo in cui vivono gli animali.
- 3) Le violazioni di cui ai precedenti commi comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

Art. 34 - Custodia e tutela degli animali

- 1) Ai proprietari o possessori o chiunque li abbia in custodia anche temporanea di animali è vietato:
 - a) consentire che gli animali con deiezioni sporchino le strade, i marciapiedi o altri spazi pubblici;
 - b) condurre gli animali senza avere al seguito idonei strumenti per provvedere alla immediata pulizia del suolo in caso di imbrattamento;
 - c) effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili creando stillicidio sugli spazi pubblici;
 - d) tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree di cui all'art. 1;
 - e) lasciar vagare animali di qualsiasi specie da cortile e/o da stalla.
- 2) I volontari che si occupano della cura e del sostentamento delle colonie feline, sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.
- 3) Con apposita Ordinanza del Sindaco saranno determinate ulteriori modalità di mantenimento degli animali e comportamenti vietati, ai fini della tutela del loro benessere.
- 4) La violazione di cui al comma 1) lettera a) comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a €500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 5) La violazione di cui al comma 1) lettera b) comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.
- 6) La violazione di cui al comma 2) comporta una sanzione amministrativa da € 75,00 a €500,00.

Art. 35 - Cani

- 1) I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia sono tenuti a condurli con apposito guinzaglio; gli stessi devono usare, per i cani “morsicatori” già segnalati al Servizio Veterinario dell’ASL competente, idonea museruola.
- 2) Potranno essere lasciati senza guinzaglio i cani da caccia nei soli momenti in cui vengono utilizzati per l’attività venatoria.
- 3) I cani, se custoditi all’interno di proprietà private, devono essere posti in condizioni tali da non poter incutere timore o spavento ai passanti.
- 4) Ove siano custoditi cani è fatto obbligo, al proprietario o detentore, di segnalarne la presenza con cartelli ben visibili collocati al limite esterno della proprietà.
- 5) I proprietari di cani, gli allevatori e i detentori di cani a scopo di commercio sono tenuti ad iscrivere i propri animali all’anagrafe canina della ASL territorialmente competente entro 30 giorni dalla nascita dell’animale o da quando ne vengono, a qualsiasi titolo, in possesso.
- 6) I proprietari dei cani, entro 30 giorni dalla data di iscrizione, sono tenuti a provvedere all’identificazione degli animali, mediante microchips, e a riconsegnare alla ASL territorialmente competente l’attestato dell’avvenuta identificazione entro i successivi 7 giorni.
- 7) Le violazioni di cui ai commi 1), 2), 3) e 4) comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00.
- 8) La violazione di cui al comma 5) comporta una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 500,00.
- 9) La violazione di cui al comma 6) comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00.

Art. 36 - Detenzione di animali da reddito o autoconsumo all’interno del centro abitato

- 1) Nel centro abitato ne è ammessa la detenzione, se non recano disturbo al vicinato. Gli animali devono essere tenuti secondo le norme igienico-sanitarie dei Regolamenti vigenti.
- 2) L’apicoltura non è consentita nel centro abitato.
- 3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 e l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Titolo VI - Polizia annonaria

Art. 37 - Vendita con consumo immediato negli esercizi di vicinato

- 1) Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti alimentari è consentito il consumo immediato degli stessi a condizione che non si effettui il servizio di somministrazione e che non vi siano attrezzature ad esso direttamente finalizzate. Pertanto, è vietato:
 - a) fornire contenitori, piatti, bicchieri e posate non monouso,
 - b) mettere a disposizione del pubblico un’area attrezzata con elementi di arredo quali tavoli, banchi,

sedie, sgabelli e panche. Il divieto non sussiste per vassoi e attrezzature per la raccolta dei contenitori di alimenti e bevande dopo l'uso.

2) Non costituisce attività di somministrazione di alimenti e bevande l'assaggio gratuito organizzato dal venditore o da un suo fornitore a fini promozionali o pubblicitari.

3) Chi esercita abusivamente l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è soggetto alle sanzioni di cui alla L. 287/92.

Art. 38 - Attività miste

1) Qualora nei locali in cui si esercita un'attività di produzione di beni o di servizi si svolga anche un'attività di commercio, occorre che la superficie destinata alla vendita sia delimitata con attrezzature od arredi atti ad individuarne permanentemente la superficie.

2) I locali in cui si svolge la vendita devono rispondere ai requisiti previsti dalle norme in materia urbanistica ed edilizia, fatte salve le deroghe previste dalla medesima normativa sulle destinazioni d'uso degli immobili.

3) Chi viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00 ed è tenuto alla regolarizzazione dell'attività.

Art. 39- Commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1) Nel territorio comunale possono svolgere l'attività di vendita in forma itinerante:

a) i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo a) rilasciata da un Comune della Regione Piemonte.

b) i titolari di autorizzazione di tipo b) rilasciata da qualsiasi Comune italiano;

c) i produttori agricoli esercenti l'attività di vendita al minuto dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende.

2) L'attività di vendita in forma itinerante, compresa quella svolta dai produttori agricoli può essere esercitata:

a) con mezzi motorizzati o altro purché la merce non sia a contatto con il terreno o non sia esposta su banchi, e alle condizioni di cui al successivo art. 40.

3) Per lo svolgimento dell'attività di cui al presente articolo si dispone quanto segue:

b) è vietato posizionare i veicoli o le strutture di vendita ed esercitare l'attività anche solo per il tempo necessario a servire il cliente laddove la fermata o la sosta sono vietate dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale;

c) salvo espressa autorizzazione, è vietato svolgere l'attività di vendita nei parchi, nei giardini pubblici aperti o recintati, compresi i viali e le strade che li attraversano;

d) è vietato, salvo espressa autorizzazione, la vendita di prodotti non inerenti la commemorazione dei defunti, nelle immediate adiacenze degli ingressi cimiteriali.

4) E' consentita la consegna porta a porta e la vendita ambulante di giornali e riviste da parte di editori, distributori ed edicolanti.

5) Chi viola le disposizioni di cui al precedente comma 1, lettere a) e b), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 29 co. 1 del D.lgs. 114/98.

6) Chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 29 co. 2 del D.lgs. 114/98.

Art. 40 - Commercio su aree pubbliche – regime delle aree

- 1) I titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche ed i produttori agricoli possono essere autorizzati a svolgere l'attività in aree appositamente individuate, con provvedimento dell'Amministrazione Comunale.
- 2) L'attività di vendita è consentita per un totale di 12 ore giornaliere tutti i giorni della settimana e l'area occupata non dovrà superare i 24 metri quadrati. E' vietato l'ancoraggio al suolo delle strutture di vendita.
- 3) L'atto autorizzatorio dovrà essere esibito, a richiesta, agli organi di vigilanza.
- 4) Le violazioni di cui ai commi 1) e 2) comportano una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 500,00, l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e l'allontanamento immediato dall'area.
- 5) La violazione di cui al comma 3) comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a €500,00.

Art. 41 - Attività di vendita in forma itinerante - modalità di svolgimento

- 1) L'autorizzazione all'occupazione di suolo per la vendita non può essere ceduta né totalmente né parzialmente a terzi.
- 2) E' vietata la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa.
- 3) L'esercente, su richiesta degli organi di vigilanza ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione amministrativa in originale.
- 4) L'esercente ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e l'area circostante per un raggio di 2 metri. Al termine delle operazioni di vendita deve raccogliere i rifiuti, chiuderli accuratamente in sacchetti a perdere e depositarli nei luoghi prescritti.
- 5) Nell'esercizio dell'attività su aree appositamente individuate, è consentito utilizzare soltanto energia elettrica proveniente da impianti pubblici o da sorgenti, comunque non inquinanti.
- 6) L'esercente assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, compreso l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo. L'esercente è, altresì, responsabile dei danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.
- 7) L'esercizio dell'attività di vendita in forma itinerante è soggetto alle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendita a peso netto, etichettatura delle merci.
- 8) La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggette alle vigenti norme in materia di igiene e sanità degli alimenti e alla vigilanza dell'autorità sanitaria.
- 9) Chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 29 co. 2 del D.lgs. 114/98.
- 10) Chi non osserva le disposizioni di cui ai precedenti commi 3, 4, 5 e 6 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 75,00 a € 500,00 ed è tenuto alla regolarizzazione dell'attività.

Art. 42 - Occupazioni per esposizione di merci

- 1) Chi esercita attività commerciali in locali prospicienti il suolo pubblico e intende occuparne una parte per l'esposizione della propria merce deve preventivamente ottenere l'autorizzazione all'occupazione del suolo e pagare i relativi oneri.
- 2) I generi alimentari possono essere collocati al suolo solo previo ottenimento del nulla osta dell'ASL e devono, comunque, essere posizionati ad una altezza non inferiore a 50 cm dallo stesso.
- 3) L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida per l'orario in essa indicato. Pertanto, nel periodo temporale non autorizzato, le strutture e le merci devono essere rimosse contestualmente alla chiusura dell'esercizio.
- 4) Chi viola le disposizioni di cui al precedente comma 1 è soggetto alle sanzioni amministrative e all'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 5) Chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 75,00 a € 500,00 e all'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 43 - Attività di somministrazione di alimenti o bevande all'esterno di pubblico esercizio

- 1) L'allestimento di aree attrezzate all'esterno dei pubblici esercizi per consentire la somministrazione di alimenti e bevande all'aperto, fermo restando il rispetto delle norme di sorvegliabilità, igienico-sanitarie e fatti salvi i diritti di terzi, è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione integrativa.
- 2) Qualora l'attività di cui al comma 1) sia esercitata su suolo pubblico occorre, altresì, l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, il pagamento dei relativi oneri ed il rispetto delle norme esistenti.
- 3) Le autorizzazioni di cui ai commi precedenti non possono prolungarsi oltre l'orario indicato espressamente nell'autorizzazione di cui al comma 1).
- 4) Ai pubblici esercizi, insediati sulle aree pubbliche o verdi, è vietata la vendita per asporto delle bottiglie in vetro.
- 5) Salvo violazioni di altre norme legislative o regolamentari, chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 a € 500,00 ed è tenuto alla regolarizzazione dell'attività.

Art. 44 - Insediamento di attività produttive

- 1) Ferme restando le disposizioni del Regolamento di cui al DPR 447/98 così come modificato con DPR 440/2000 in materia di attività e impianti assoggettati ai procedimenti di Sportello Unico delle attività produttive di beni e servizi, chi intende iniziare o subentrare in una attività di commercio all'ingrosso, di agenzia d'affari o di produzione di beni o di servizi, deve presentare, entro 30 giorni dall'inizio o dal subentro, una segnalazione certificata di insediamento dell'attività all'Ufficio competente o allo Sportello Unico del Comune, fermo restando il rispetto e gli adempimenti relativi alle norme urbanistiche, edilizie, sanitarie, ambientali e di sicurezza. In caso di variazione della medesima attività occorre presentare analoga segnalazione.
- 2) Chi viola le disposizioni di cui al comma precedente, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 75,00 a € 500,00.

Titolo VII - Varie

Art. 45 - Raccolte di materiali e vendite di beneficenza

- 1) La raccolta di materiali quali indumenti, carte e similari a scopo benefico ed umanitario effettuate su aree pubbliche, è soggetta all'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, rilasciata con le idonee e specifiche modalità da ottemperare.
- 2) Le raccolte possono essere effettuate esclusivamente da Enti o Associazioni riconosciute con Decreto di Organi Statali o inserite in elenchi regionali o comunali dell'Associazionismo e Volontariato o ONLUS.
Qualora la raccolta sia affidata da Enti o Associazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega, in originale, firmata dal responsabile dell'Associazione o Ente.
- 3) Chi effettua la raccolta deve essere munito di tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell'Associazione o Ente.
- 4) Le raccolte fondi su aree pubbliche sono vietate in occasione dello svolgimento dei mercati e delle fiere.
- 5) Sono in ogni caso vietate le raccolte di cui sopra in prossimità di scuole e luoghi di culto.
- 6) La violazione di cui al comma 3) comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00.
- 7) Le violazioni di cui ai commi 4) e 5) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 46 - Accattonaggio

- 1) E' vietato raccogliere questue ed elemosine per qualsiasi motivo causando disturbo ai passanti.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 e l'obbligo di cessare l'attività.

Art. 47 - Artisti di strada

- 1) L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività degli "artisti di strada" è richiesta soltanto nei casi in cui l'esercizio dell'attività medesima comporti la sottrazione dello spazio all'uso pubblico. In ogni caso le attività in parola devono avvenire nel rispetto dell'art. 24 del presente Regolamento e delle norme del Codice della Strada al fine di evitare pericolo o intralcio alla circolazione stradale.
- 2) L'autorizzazione all'occupazione di spazio pubblico e la relativa sanzione amministrativa sono disciplinate dalle norme regolamentari.

Art. 48 - Divieto di campeggio libero

- 1) In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di

uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento anche con camper e roulotte; è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque.

2) Gli operatori di Polizia Locale sono tenuti a dare immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità, richiedendo, se del caso, la collaborazione delle altre Forze di Polizia. A chiunque legalmente richiesto o tenuto per legge è fatto obbligo di collaborare con la stessa Polizia Municipale per l'attuazione di quanto sopra disposto.

3) Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.

4) Chiunque non ottemperi a quanto sopraindicato soggiace alla sanzione amministrativa da € 75,00 a € 500,00 e a questa consegue, di diritto, l'allontanamento immediato dal territorio comunale delle persone e dei veicoli comunque trasportati ed utilizzati ad abitazione ed ogni altro mezzo in loro possesso e/o la rimozione dei veicoli secondo le modalità dell'art. 159 del Codice della Strada.

5) Le spese di intervento, di rimozione e custodia sono a carico dell'avente diritto.

Art. 49 - Bagni

1) Il divieto di balneazione nei torrenti, nelle rogge e nei cavi è disposto dal Sindaco con apposita ordinanza.

2) Sono comunque interdetti alla balneazione i bacini ed i canali di irrigazione.

3) E' inoltre vietato camminare sui bordi dei muri di sostegno delle sponde del torrente, delle rogge e dei cavi o dei laghetti, sia naturali che artificiali, nonché delle paratie e simili.

4) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo di sospendere immediatamente l'attività.

Art. 50 - Contrassegni del Comune

1) E' vietato usare lo stemma del comune, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dall'Amministrazione comunale o previo accordo con la stessa.

2) La violazione di cui al comma precedente, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, comporta una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Titolo VIII - Disposizioni transitorie e finali

Art. 51 - Abrogazioni di norme.

Il presente Regolamento, che abroga il precedente Regolamento di Polizia Urbana, nonché ogni altra disposizione contenuta in diversi Regolamenti Comunali o ordinanze contrarie alle norme in questo contenute, entrerà in vigore dopo la sua pubblicazione per 30 giorni consecutivi all'Albo Pretorio, ai sensi di legge.

Art. 52 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento di Polizia Urbana entra in vigore il XX.XX.2025.